



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.820 del 22 marzo 2014

Consiglio federale n.5 - Roma, 22 marzo 2014

DELIBERA N.309/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 45 dello Statuto e l'art.79 bis del Regolamento Organico riguardante la Consulta Nazionale;
- visto che in occasione della Consulta Nazionale svoltasi a Roma l'11 gennaio 2013 è stato eletto il Sig. Enrico Ragnolini Rappresentante della Consulta in Consiglio federale;
- preso atto delle dimissioni comunicate in data 11 giugno 2013 del Sig. Enrico Ragnolini da Presidente del Comitato Regionale Lombardia e la conseguente decadenza da Rappresentante della Consulta in Consiglio federale;
- preso atto della volontà della Consulta dei Presidenti Regionali di non procedere all'elezione del proprio Rappresentante in Consiglio federale fino all'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia;
- preso atto della recente elezione del Presidente Comitato Regionale Lombardia;
- vista la necessità di eleggere un nuovo Rappresentante della Consulta in Consiglio federale per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- visto il regolamento elettorale per l'elezione del Rappresentante della Consulta;

DELIBERA

di convocare la Consulta Nazionale per l'elezione del nuovo Rappresentante della Consulta in Consiglio federale per il 25 aprile 2014 presso l'Hotel Ambasciatori V.le Vespucci 22 Rimini, alle ore 9:30 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Preliminari della Consulta

- Lettura verbale della Commissione Verifica dei Poteri;
- Nomina del Segretario;
- Nomina della Commissione Scrutatori.

La Commissione Verifica dei Poteri, così composta:

Presidente: Marco Zampetti

Componenti effettivi: Antonia Calcioli-Simone Cassano

Componenti supplenti: Maurizio Iacobelli-Francesca Colaiacomo

Segretario: Stefano Contestabile

Espletterà i propri compiti presso l'Hotel Ambasciatori Rimini, il giorno 25 aprile 2014 dalle ore 9:00 alle ore 9:30.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, protrarre il termine di chiusura dei lavori.

In caso di dimissioni o impedimenti dei Componenti nominati, il Presidente federale provvederà, in qualsiasi momento, alle sostituzioni.

DELIBERA N.310/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 17 dello Statuto, che attribuisce all'Assemblea Generale Ordinaria la facoltà di nominare uno o più Presidenti Onorari;

condivisa la proposta formulata dal Presidente federale di sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria i nominativi dei precedenti Presidenti federali Dino Meneghin e Fausto Maifredi, quali Presidenti Onorari, in virtù dell'alto profilo e dell'impegno personale con il quale hanno svolto il proprio mandato;

DELIBERA

di proporre al vaglio della prossima Assemblea Generale Ordinaria la nomina del sig. Dino Meneghin e del prof. Fausto Maifredi quali Presidenti Onorari della Federazione Italiana Pallacanestro.

DELIBERA N.311/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.33/2014 assunta dal Presidente federale il 10 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito di autorizzare, in deroga all'articolo 50 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare, l'atleta Scalera Daniele, a partecipare al campionato U17 Eccellenza con la Società U.S. Tiber Basket (cod. FIP 000219) per l'anno sportivo 2013/2014;

considerato che l'atleta Scalera Daniele non ha sottoscritto alcun tesseramento a favore della Società U.S. Tiber Basket;

preso atto che i termini di tesseramento per le categorie giovanili e senior non professionistiche sono scaduti il 28 febbraio 2014 e pertanto l'atleta non potrà più usufruire dell'autorizzazione concessa con la delibera presidenziale sopra richiamata;

DELIBERA

di stabilire che quanto autorizzato dal Presidente federale con delibera n.33/2014, assunta il 10 febbraio 2014, non potrà avere effetti a seguito del decorso dei termini utili per il tesseramento.

DELIBERA N.312/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.39 assunta dal Presidente federale il 5 marzo 2014, con la quale è stato stabilito di prorogare, per l'anno sportivo 2013/2014 in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali " *Termini di Tesseramento per tutti i Campionati Dilettantistici*", il termine di tesseramento delle atlete già tesserate per la Società Cus Chieti (cod.

FIP 000155) al 14 marzo 2014 a seguito di rinuncia della stessa Società a partecipare al Campionato di Serie A1;

condivise le motivazioni e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.39 assunta dal Presidente federale il 5 marzo 2014.

DELIBERA N.313/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.40 assunta dal Presidente federale il 5 marzo 2014, con la quale è stato stabilito di prorogare, per l'anno sportivo 2013/2014 in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali " *Termini di Tesseramento per tutti i Campionati Dilettantistic'*", al 14 marzo 2014 il termine di tesseramento degli atleti già tesserati per la Società Pallacanestro Lucca (cod. FIP 001563) a seguito di rinuncia della Stessa Società a partecipare al Campionato di Divisione Nazionale A Silver;

condivise le motivazioni e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.40 assunta dal Presidente federale il 5 marzo 2014.

DELIBERA N.314/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Commissione Carte federali di modifica degli articoli 1, 6 e 11 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare gli articoli 1, 6 e 11 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come segue:

Art. 1 Tesseramento federale (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
3. L'atleta può partecipare a gare soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
4. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.

5. Il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
6. ~~Il rigetto del tesseramento da parte del competente Ufficio federale comporta l'impossibilità di ripresentare la richiesta nel corso della medesima stagione sportiva anche per diversa Società.~~

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F. 05/06/2013)

~~Nel corso della stessa stagione sportiva un atleta può usufruire di un numero massimo di due operazioni di tesseramento, fino a quando non viene inserito in lista elettronica per gare di Campionato. Dopo che l'atleta è stato inserito in lista elettronica per gare di Campionato, potrà effettuare solo una ulteriore operazione di tesseramento. Il rinnovo di autorità, il primo, il nuovo tesseramento ed il passaggio di categoria di atleti rinnovati d'autorità non sono considerati nel limite di cui sopra.~~

1. **Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante può essere iscritto in Lista Elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali o regionali.**
2. **Sarà considerata nel computo delle iscrizioni in lista elettronica ai sensi del comma 1 anche qualora un atleta dilettante, a seguito di cessione definitiva o temporanea, ritorno da cessione temporanea o nuovo tesseramento nel corso della medesima stagione sportiva, sia iscritto in lista elettronica nuovamente per un'Affiliata dilettante che lo aveva già iscritto.**
3. **Un atleta iscritto in Lista Elettronica per un'Affiliata professionistica che è trasferito presso un'Affiliata dilettantistica o all'Estero non può essere iscritto, nel corso della medesima stagione sportiva, in Lista Elettronica per altra Affiliata professionistica.**
Un atleta iscritto in Lista Elettronica per un'Affiliata dilettantistica che è trasferito presso un'Affiliata professionistica o all'Estero può essere iscritto, nel corso della medesima stagione sportiva, in Lista Elettronica per altra Affiliata dilettantistica.
4. **Le iscrizioni in lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.**
5. **Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico o viceversa non azzerà il conto delle iscrizioni in Lista Elettronica e delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 del R.E. prof.**
6. I termini perentori entro cui espletare ogni operazione di tesseramento sono definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA).
7. Le Società partecipanti a Campionati Nazionali e Regionali, possono tesserare gli atleti nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle "*Disposizioni Organizzative Annuali*".
Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati mai inseriti in una lista elettronica o comunque abbiano partecipato a gare di qualsiasi Campionato federale.
8. Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica nella medesima stagione.
L'atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 3 (tre).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
9. Campionati Giovanili:
Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 4 (quattro) atleti già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.

Art. 11 Passaggi di categoria (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012)

1. E' consentito nel rispetto dell'articolo 10, alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi, per tali Campionati, delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali per la medesima Società ~~secondo quanto previsto al successivo comma 5.~~
2. La Società che intende effettuare il passaggio di categoria, deve utilizzare la procedura di tesseramento con firma digitale entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.

3. Il Legale rappresentante della Società che tesserava l'atleta, con la sottoscrizione del modulo attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), certifica l'esistenza agli atti della Società del modulo di tesseramento con le firme autografe dell'atleta e di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso di minori.
4. Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
5. ~~Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior tesserati in trasferimento o in prestito purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6 ed entro i termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali.~~
~~Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti giovanili non rinnovati di autorità purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6.~~
Il passaggio **di categoria** di cui al comma 1 è sempre consentito per **tutti** gli atleti **di categoria** senior e giovanile ~~rinnovati di autorità o che abbiano sottoscritto un nuovo tesseramento.~~
Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior non rinnovati di autorità nei limiti previsti dall'articolo 6 comma 8 del presente Regolamento.
6. Per gli atleti minorenni è obbligatoria l'autorizzazione firmata da entrambi coloro che esercitano la potestà genitoriale, come previsto nel modulo di tesseramento.
7. Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.34, lett. S) del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.315/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota del CONI – Attività per la Segreteria Generale – Statuti e Regolamenti del 12 marzo 2014 (prot. n.107) con la quale evidenzia le integrazioni da recepire nel testo dell'articolo 78 del Regolamento di Giustizia al fine dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;

vista la proposta della Segreteria degli Organi di Giustizia;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di modificare il testo dell'articolo 78 del Regolamento di Giustizia come segue:

Art. 78 Sospensione cautelare temporanea

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] La misura cautelare di cui al comma che precede viene irrogata in presenza dei provvedimenti giurisdizionali ivi descritti, emessi successivamente al 30 ottobre 2012, data di deliberazione del Codice di Comportamento Sportivo da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

DELIBERA N.316/2014

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. S. Martino di Lupari (cod. FIP 007508), partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Ravelli Greta;
<u>considerato</u>	che l'atleta, nata nel 1997, ha conseguito due anni di formazione e 13 iscrizioni a referto nell'anno sportivo 2011/2012 e solo 3 nell'anno sportivo 2012/2013;
<u>preso atto</u>	che l'atleta Ravelli può ancora svolgere 3 anni di attività giovanile (compreso l'anno sportivo corrente), avendo modo, pertanto, di terminare il percorso formativo;
<u>preso atto</u>	altresì che l'atleta nell'anno sportivo in corso ha già maturato 9 iscrizioni in lista nel Campionato under 17 femminile;
<u>sentita</u>	la relazione del Segretario Generale con la quale propone di riconoscere l'anno 2011/2012 valido ai fini della formazione e di lasciare che l'atleta completi il quarto anno autonomamente;

DELIBERA

di riconoscere all'atleta Ravelli l'anno sportivo 2011/2012 valido ai fini della formazione italiana ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

DELIBERA N.317/2014

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la bozza di convenzione proposta dall'Istituto di Credito Sportivo;
<u>sentita</u>	la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
<u>considerata</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l'Istituto di Credito Sportivo con il seguente testo:

CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Premesso che

La Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito per brevità denominata "Federazione", domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Vitorchiano 113 codice fiscale 05267070588, in persona di Giovanni Petrucci che interviene nella qualità di Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio federale del 22 marzo 2014.

L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale €760.536.443,42 al 31/12/2010, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato dal Prof. Marcello Clarich e dal Dott. Paolo

D'Alessio nella qualifica di Commissari Straordinari, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del

premessi che

la Federazione intende concorrere, in base ai suoi fini istituzionali, alla diffusione della pratica della pallacanestro sul territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed un allargamento dei partecipanti all'esercizio della pratica sportiva promuovendo un programma di investimenti nel settore degli impianti sportivi;

per il raggiungimento di tale scopo la Federazione intende stipulare una apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti dalle proprie Società e Associazioni Sportive e dagli Enti Locali finalizzate alla realizzazione, acquisto attrezzature o ristrutturazione di impianti per la pratica della pallacanestro su tutto il territorio nazionale;

tutto ciò premesso si addivene tra la Federazione e l'Istituto alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art.1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 10.000000 (dieci milioni) si impegna a concedere i mutui inseriti nel piano predisposto dalla Federazione, per lo sviluppo della pratica sportiva, a favore della Federazione e di Società ed Associazioni sportive affiliate alla Federazione ed altri soggetti aventi i requisiti previsti dall'art.5, 1° comma dello Statuto dell'Istituto che, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI, intendano procedere alla costruzione, ampliamento, acquisto delle attrezzature, miglioramento, ristrutturazione, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

L'intervento dell'Istituto avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.

Gli interventi dell'Istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari.

Art.4

L'Istituto concederà alla Federazione ed agli altri soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui all'art.8, 1° comma dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'Istituto si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art.5

La Federazione potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per la pallacanestro, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione, nonché a pubblicizzare lo stesso accordo sul proprio sito web attraverso un apposito banner nella home page e ad una conseguente pagina web in cui si illustrino le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso.

Art.6

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4 , potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'Istituto, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'Istituto e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

FEDERAZIONE

.....

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

.....

DELIBERA N.318/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la tabella n.43 del Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche a.s. 2013/2014, licenziato dal Consiglio federale in occasione della riunione del 5 giugno 2013, nella quale vengono definite le sanzioni relative alla rinuncia a gare ed al Campionato;

sentita la relazione del Segretario Generale con la quale, d'intesa con la Presidenza, propone di modificare la sanzione relativa alla rinuncia alla prima gara prevista per il Campionato di Divisione Nazionale A, diminuendo l'importo dai 20.000 euro previsti a 2.500 euro;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, per l'anno sportivo 2013/2014, la tabella relativa alle sanzioni a seguito della rinuncia a gare ed al Campionato, contenuta nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche a.s. 2013/2014 come segue:

**Rinuncia a gare ed al campionato
Campionati Maschili**

Campionato	1^ rinuncia (€)
Divisione Nazionale A Gold - Silver	2.500,00 20.000,00
DNB	1.000,00
DNC	750,00
Serie C reg.	350,00

Serie D	230,00
Promozione	140,00
1^ Divisione	70,00
2^ Divisione	60,00
Under 19 eccellenza	70,00
Under 17 e Under 15 eccellenza	60,00
Under 21, 19, 17, 15, 14 e 13 élite e reg.	40,00

Tabella 43 – Rinuncia a gare ed a Campionati maschili.

DELIBERA N.319/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che le Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori potranno organizzare dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno i corsi per l'acquisizione delle qualifiche di Allievo Allenatore ed Istruttore di Base;

considerato che per lo svolgimento di detti corsi le Commissioni si avvarranno della collaborazione di docenti specializzati in varie discipline;

vista la necessità di stabilire gli importi che i Comitati Regionali dovranno corrispondere ai suddetti docenti e la quota che dovrà essere riconosciuta alla F.I.P., per singolo partecipante, all'atto dell'iscrizione;

ritenuti congrui gli importi proposti dal Presidente del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare gli importi da corrispondere ai docenti dei corsi Allievo Allenatore ed Istruttore di base, come segue:

Corso per Allievi Allenatori:

Formatore	€ 700,00 per il corso di 44 ore; € 100,00 complessivamente per le quattro lezioni tenute durante i 5 mesi successivi l'esame;
Preparatore Fisico	€ 100,00 per le 4 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 90,00 per le 4 ore di lezione;
Istruttore Minibasket	€ 45,00 per le 2 ore di lezione;
Responsabile Organizzativo	€ 100,00 per l'intero corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 30,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato; € 30,00 per l'esame (da versare prima dello svolgimento dello stesso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato) e quale quota di tesseramento C.N.A.;

Corso per Istruttori di Base:

Formatore	€ 900,00 per gli otto giorni del corso e per la presenza alla sessione d'esame che sarà successivamente programmata;
Assistente Formatori	€ 400,00 per gli otto giorni del corso;
Preparatore Fisico	€ 200,00 per le 8 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 45,00 per 2 ore di lezione;
Docente Area Medica	€ 130,00 per le 2 ore di lezione;
Direttore del Corso	€ 150,00 per gli otto giorni del corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 40,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato.

DELIBERA N.320/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.433 dell'11 giugno 2011, n.158 e n.221 rispettivamente del 23-24 settembre 2011 e del 24 novembre 2012, con le quali sono state definite le modalità per l'acquisizione della nuova qualifica "Istruttore Giovanile";

preso atto della proposta unanime del Consiglio Direttivo C.N.A., riunitosi il 9 febbraio 2014, volta a concedere agli Allenatori ed Allenatori Nazionali, che acquisiranno la qualifica da luglio 2015, la possibilità di allenare in tutte le categorie giovanili;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere agli Allenatori ed Allenatori Nazionali, che acquisiranno la qualifica da luglio 2015, di poter allenare in tutte le categorie giovanili.

DELIBERA N.321/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nel mese di luglio c.a. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale;

visto che da questo anno sportivo saranno organizzati anche i corsi per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile, per i quali i partecipanti hanno già effettuato un versamento quale anticipo sulla quota di iscrizione;

vista la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;

ritenute congrue le quote proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare le quote d'iscrizione, come da dettaglio che segue:

1° anno Corso Allenatore € 300,00

2° anno Corso Allenatore	€ 400,00
Corso Allenatore Nazionale	€ 600,00
Corso Istruttore Giovanile	€ 300,00 per gli Allenatori/Istruttori di Base (di cui € 100,00 già versate all'atto dell'iscrizione) € 150,00 per gli Istruttori Nazionali Minibasket

DELIBERA N.322/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35, assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2014, con la quale sono stati nominati i Sigg. Carmelo Morina e Enrico Pironi designatori del Campionato di Divisione Nazionale C per le fasi di semifinali e finali play off e per la Coppa Italia LNP;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.35, assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2014.

DELIBERA N.323/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.283 assunta in occasione della riunione del 25 gennaio 2014 con la quale è stata stabilita la rimodulazione del Campionato nazionale di Divisione Nazionale C;

preso atto che nella stessa delibera era prevista l'adozione di alcuni accorgimenti tecnico/economici per evitare vacanze nell'organico;

considerato che nel caso del Comitato Regionale Sardegna il progetto di unificazione dei Campionati di DNC e C regionale andrà a regime già a partire dall'anno sportivo 2014/2015;

vista la nota pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale Sardegna con la quale chiede di prevedere una formula ad hoc al fine di garantire una promozione nel Campionato di divisione Nazionale B a favore di una Società sarda per non intaccare l'elemento competitivo dell'attuale Campionato di C Regionale;

acquisito il parere favorevole del Settore Agonistico e della Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che al termine del Campionato di Divisione Nazionale C e del Campionato di Serie C regionale del Comitato Regionale Sardegna, si programmi un concentramento tra le tre squadre sarde meglio classificate e non promosse al Campionato di Divisione Nazionale B e la squadra vincente il Campionato di Serie C

regionale. La squadra vincente il concentramento sarà promossa in Divisione Nazionale per l'anno sportivo 2014/2015. Il concentramento sarà organizzato dal Comitato Regionale Sardegna.

DELIBERA N.324/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota pervenuta in data 12 marzo 2014 dalla LegA Basket Femminile con la quale chiede, a seguito dell'esclusione dal Campionato della Società Cus Chieti, che si possa variare la formula del campionato di Serie A1, annullando i play out e considerando la Società Cus Chieti retrocessa;

vista la nota pervenuta in data 17 marzo 2014 dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede, a seguito della rinuncia al Campionato della Società Pallacanestro Lucca, che si possa variare la formula del campionato di Divisione Nazionale A, diminuendo le retrocessioni considerando la Società Pallacanestro Lucca retrocessa;

vista la formula di svolgimento del Campionato di A1 Femminile, che prevede la retrocessione diretta della squadra ultima classificata se distante almeno sei punti dalla penultima e in caso contrario, l'accesso ai play out delle ultime due squadre classificate;

vista la formula di svolgimento del Campionato di Divisione Nazionale A, girone Silver che prevede la retrocessione al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2014/2015 delle ultime tre squadre classificate al termine della fase di qualificazione;

considerato che nel momento dell'esclusione, la Società Cus Chieti era posizionata come ultima classificata con 10 punti di differenza dalla penultima;

considerato che il ritiro della Società Pallacanestro Lucca dal Campionato di Divisione Nazionale A determinerebbe, alla luce della formula sopra riportata, quattro vacanze nell'organico;

ritenuto che l'eventuale non considerazione della Pallacanestro Lucca come retrocessa determinerebbe un organico di 15 squadre per l'anno sportivo 2014/2015 che sarebbe reintegrato ripescando la migliore delle retrocesse;

ritenute le proposte avanzate dalle leghe riconosciute meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di considerare la Società Cus Chieti come ultima classificata del Campionato di Serie A1 Femminile e, conseguentemente, di annullare i play out tra la penultima e la terzultima classificata;
- di stabilire che non vi siano retrocessioni al Campionato di Serie A2 Femminile a.s. 2014/2015;
- di considerare la Pallacanestro Lucca come ultima classificata del girone Silver del Campionato di Divisione Nazionale A;
- di stabilire che solo le squadre classificate al 14° e 15° posto retrocederanno al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2014/2015.

DELIBERA N.325/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la richiesta pervenuta dalla Lega Basket Femminile contenente le modalità di redistribuzione degli importi relativi ai contributi NAS versati dalle società per il tesseramento delle atlete di Serie A1 e A2 femminile provenienti da Federazione straniera;
- vista la coerenza della ripartizione del contributo con i fini istituzionali della Federazione;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico e del Presidente del Settore Giovanile Femminile;
- ritenuta la richiesta della Lega Basket Femminile meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare la ripartizione degli importi relativi ai contributi NAS versati dalle società per il tesseramento delle atlete di Serie A1 e A2 femminile provenienti da Federazione straniera, come di seguito riportato:
 - 3% FIP;
 - 10% alle prime 4 classificate alle Finali Nazionali femminili U19, U17, U15;
 - 45% alle società di A1, così suddiviso: 26% alle 6 società che utilizzeranno con il maggior minutaggio atlete di formazione italiana U22 fino alla penultima gara della regular season esclusa, 19% alle altre 5 società (viene esclusa da questa ripartizione la società retrocessa);
 - 10% alle società di A1 per lavori di adeguamento alla normativa federale ed alla sicurezza degli impianti;
 - 15% alle società di A2 per lavori di adeguamento alla normativa federale ed alla sicurezza degli impianti;
 - 5% alle società di A1 per la realizzazione del Progetto Donna con relativo inserimento del 3° arbitro;
 - 12% alla Lega Basket Femminile a parziale copertura dei costi relativi al progetto "il Basket Femminile in Gazzetta" ed alla produzione televisiva dei play off scudetto.
- di stabilire che le somme maturande dalle società morose vengano, per l'importo dovuto alla Lega, assegnate alla Lega stessa a seguito della certificazione delle società inadempienti che avverrà entro la fine del mese di aprile.

DELIBERA N.326/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.41/2014, assunta dal Presidente federale in data 13 marzo 2014, con la quale è stato autorizzato il Comitato Regionale Sicilia a svolgere l'Assemblea Straordinaria il 5 aprile 2014 per eleggere il Componente del Consiglio Direttivo Regionale mancante per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.41/2014, assunta dal Presidente federale in data 13 marzo 2014.

DELIBERA N.327/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 616-C.U. n. 419 del 16-12-1997 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione del premio "Targa d'Onore" quale riconoscimento da assegnare annualmente ai dirigenti federali che si sono particolarmente distinti nel favorire, propagandare e curare lo sport della Pallacanestro;
- vista la successiva delibera n.158 del 23 ottobre 2005 con la quale veniva ridotto il numero delle Targhe da assegnare;
- viste le proposte pervenute di tre persone tutte meritevoli di ricevere la Targa d'Oro, in quanto hanno ricoperto qualificati incarichi per la Pallacanestro, il Consiglio Direttivo SOT chiede in via del tutto eccezionale di assegnare 2 targhe d'Oro per l'anno 2013;
- visti i nominativi proposti dal Presidente federale per gli anni 2012 e 2013;
- ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

l'assegnazione, per l'anno 2012, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Vittorio SMIROLDO

ARGENTO Bruno BOERO – Salvatore MANNA

BRONZO Luigi PERONI – Ulderigi PERBELLINI – Rosario OCCHIPINTI

L'assegnazione, per l'anno 2013, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Adelmo FERRARI – Ezio Luigi CIPOLAT

ARGENTO Oscar LUCATI – Eugenio NEVOLA

BRONZO Antonio GUADAGNO – Angelo CONTI – Piero ZABINI

DELIBERA N.328/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- acquisite le dimissioni del Sig. Antonio Cozzolino quale Delegato per la provincia di Trieste;
- preso atto della delibera di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 92/2013 con la quale viene proposto il Sig. Sandro Schiano Di Zenise quale Delegato per la provincia di Trieste in sostituzione del Sig. Antonio Cozzolino;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la disponibilità del Sig. Sandro Schiano Di Zenise a ricoprire tale incarico;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Sandro Schiano Di Zenise Delegato per la provincia di Trieste fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2013/2016 in sostituzione del Sig. Antonio Cozzolino.

DELIBERA N.329/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

acquisite le dimissioni del Sig. Mattia Vatta da Componente dell'Ufficio Designazioni ed Ufficio Gare del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

preso atto della delibera di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 93/2013 con la quale vengono proposti il Sig. Marco Batoli quale Componente dell'Ufficio Designazioni e la Sig.ra Alice Policastro Componente l'Ufficio Gare del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

acquisite da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la disponibilità dei Sigg. Marco Batoli e Alice Policastro a ricoprire tale incarichi;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare Componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il Sig. Marco Batoli e Componente dell'Ufficio Gare la Sig.ra Alice Policastro in sostituzione del dimissionario Sig. Mattia Vatta.

DELIBERA N.330/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato l'art. 41 comma 3 dello Statuto federale, che prevede la facoltà del Consiglio federale di nominare nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi provinciali competenti;

considerato il volume di attività effettuata nella provincia di Milano e la conseguente necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente Regionale nella gestione dell'attività territoriale;

presa in esame la delibera di Consiglio Direttivo Regionale Lombardia n. 6/2014 del 1° marzo 2014 con la quale viene proposta la nomina del sig. Gianluca Solani quale Delegato Provinciale di Milano del Comitato Regionale Lombardia;

- acquisita da parte del Comitato Regionale Lombardia la disponibilità del Sig. Gianluca Solani a ricoprire la carica di Delegato per la provincia di Milano;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Gianluca Solani Delegato per la provincia di Milano fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.331/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 83 che prorogava la nomina dei Componenti le Commissioni e Ufficio Gare del Comitato Regionale Lombardia fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo;
- vista l'Assemblea Straordinaria elettiva svoltasi il 16 febbraio 2014 che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia;
- preso atto che con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Regionale sono decaduti gli incarichi prorogati dal Consiglio federale il 17 luglio 2013, per gli Uffici Gare, Designazioni, Giudice Sportivo e Commissione Giudicante;
- vista la delibera di Consiglio Direttivo Regionale Lombardia n. 5/2014 del 1° marzo 2014, con la quale chiede di prorogare la nomina dei suddetti Organi territoriali fino al termine dell'anno sportivo 2013/2014;
- tenuto conto delle dimissioni da Responsabile dell'Ufficio Designazioni presentate dal Sig. Paolo Carta e della proposta dello stesso Comitato di nominare il Sig. Alberto Bellondi già Responsabile dell'Ufficio Gare anche Responsabile dell'Ufficio Designazioni;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dei componenti le Commissioni e Ufficio Gara a proseguire fino al 30 giugno 2014;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig. Alberto Mattioli meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prorogare la nomina dei Componenti le Commissioni, Ufficio Gara, Designazioni, Giustizia e Commissione Giudicante del Comitato Regionale Lombardia fino al 30 giugno 2014 come da tabella:

UFFICIO GARE REGIONALE	
Presidente	Alberto Bellondi
Componente	Elena Begnis
Componente	Raffaella Penazzo
GIUDICE SPORTIVO	
Presidente	Vittorio Sironi

Componente	Angela Borra
Componente	Enrico Guffanti

DESIGNAZIONI	
Presidente	Alberto Bellondi
Componente	Tommaso Gaifami
Componente	Giuseppe Langella
Componente	Matteo Boninsegna
Componente	Pietro Bettini
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE	
Presidente	Pierantonio Gaia
Componente	Mario Natale
Componente	Gianni Saibene
Componente	Carlo Confalonieri
Componente	Ilaria Ventura

DELIBERA N.332/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto del positivo utilizzo che il sistema Pianificazione Rimborsi Arbitrali (PRA) ha avuto presso la sede centrale della Federazione, nella quale viene utilizzato dall'anno 2008;

visto l'utilizzo del sistema PRA per i rimborsi arbitrali in un buon numero di Comitati Territoriali;

riscontrata la validità della sperimentazione che tra l'altro consente ai Comitati di pagare tutte le spettanze nei confronti degli arbitri in modo automatico, nel rispetto delle tariffe previste dal sito ViaMichelin, con vantaggi in ordine alla rapidità dei pagamenti, al numero di soggetti impiegati nello svolgimento dell'attività di rimborso e con una forte semplificazione degli adempimenti di controllo delle schede di richiesta di rimborso in capo ai Comitati territoriali;

considerata la riforma dei campionati in vigore dall'anno sportivo 2014/2015 che prevede, tra l'altro, il passaggio graduale della gestione del campionato DNC ai Comitati territoriali;

riscontrata l'opportunità, per ragioni di carattere operativo, di implementare il sistema PRA per tutti i Comitati Regionali;

DELIBERA

di rendere obbligatorio a partire dall'anno sportivo 2014/2015 il sistema PRA su tutto il territorio nazionale.

DELIBERA N.333/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare gli articoli 46 comma 2 del Regolamento Organico e l'articolo 36 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della FIP;

<u>vista</u>	la delibera n.325/2012 con la quale veniva avviato il processo di riorganizzazione della struttura territoriale della FIP con l'obiettivo di chiudere tutti gli uffici tecnici provinciali;
<u>viste</u>	le delibere n.325/2012 e n.453/2012 con le quali sono stati chiusi n. 40 uffici tecnici territoriali;
<u>constatato</u>	quindi che l'attuale struttura FIP prevede l'esistenza di n. 9 uffici tecnici provinciali;
<u>considerato</u>	che la Consulta dei Presidenti Regionali svoltasi in data 8-9 febbraio u.s. ha proposto la chiusura dei 9 uffici tecnici provinciali rimanenti a partire dal 1° luglio 2014;
<u>considerato</u>	che la Consulta dei Presidenti Regionali ha richiesto la possibilità di attivare un ufficio tecnico regionale distaccato, nelle province in cui viene svolta una quantità significativa di gare, comunque non inferiore a 1000;
<u>riconosciuta</u>	la necessità di prevedere un modello unico per la gestione a livello territoriale dell'Ufficio tecnico regionale distaccato;
<u>considerato</u>	che con delibera di Presidente n. 41/A è stato istituito un gruppo di lavoro per individuare un modello unico di Ufficio Tecnico Distaccato regionale;

DELIBERA

- di approvare la chiusura degli Uffici Tecnici Provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Padova, Reggio Emilia, Treviso, Udine, Varese e Vicenza al 30 giugno 2014;
- di prevedere, in applicazione dell'articolo 36 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della FIP, la relativa chiusura amministrativa dei Comitati provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Padova, Reggio Emilia, Treviso, Udine, Varese e Vicenza al 31 dicembre 2014;
- di approvare il documento relativo al modello unico di applicazione dell'ufficio tecnico regionale distaccato, che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

DELIBERA N.334/2014

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>considerato</u>	che il Comitato Italiano Arbitri, per ciascun anno sportivo, dota i circa 300 arbitri nazionali di un giubbotto pre-gara acquistato dall'azienda Champion spa, attuale sponsor tecnico federale;
<u>preso atto</u>	che l'Associazione Italiana Arbitri di Pallacanestro (AIAP), ha manifestato il proprio interesse a poter reperire delle risorse economiche a favore dei propri associati nel corso del corrente quadriennio olimpico, 2013-2016;
<u>preso atto</u>	inoltre, che la stessa AIAP ha ricevuto la richiesta da parte della società AcomeA spa, attuale sponsor FIP della maglia con la quale gli arbitri nazionali dirigono le partite del campionato, di poter utilizzare il suddetto capo di abbigliamento quale nuovo veicolo promozionale del proprio marchio;
<u>visto</u>	che il suddetto capo di abbigliamento non rientra nei pacchetti delle opportunità di marketing messe a disposizione dell'advisor commerciale federale, RCS Sport spa;
<u>ritenuta</u>	la richiesta avanzata dall'AIAP, meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare la richiesta dell'AIAP, concedendogli, fino al 31 dicembre 2016, di poter utilizzare il capo di abbigliamento descritto in premessa, quale opportunità di marketing utilizzata per il reperimento di nuove risorse economiche per il sostegno dell'attività sociale svolta dall'Associazione;
- di concedere la suddetta opportunità commerciale, per l'anno sportivo 2013-2014, allo sponsor della maglia arbitri federali, AcomeA spa, riservandosi di valutare, per i successivi anni, la coerenza merceologica tra lo sponsor della maglia arbitri e lo sponsor del giubbetto pre-gara fornito dalla FIP;
- le spese di applicazione del logo dello sponsor sul capo di abbigliamento saranno a carico dell'AIAP;
- le eventuali spese necessarie per acquistare nuovi giubbetti privi di marchi di sponsor, nella circostanza in cui i rapporti commerciali dovessero venir meno, saranno a carico dell'AIAP.

DELIBERA N.335/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta del Settore Giovanile relativa alle sedi ed alle date di svolgimento delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2013/2014;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le sedi e le date di svolgimento delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2013/2014 come di seguito illustrato:

Campionato	Date svolgimento	Sede
Under 19 d'Eccellenza Trofeo "Giancarlo Primo"	dal 26 maggio al 1 giugno 2014	Udine
Under 19 maschile Trofeo "Mario Delle Cave"	dal 5 al 11 maggio 2014	Grado (Go)
Under 17 maschile Trofeo "Claudio Monti"	dal 9 al 15 giugno 2014	Porto Sant'Elpidio (Fm) e Civitanova Marche (Mc)
Under 15 maschile Trofeo "Claudio Papini"	dal 29 giugno al 5 luglio 2014	Padova
Under 14 maschile	dal 13 al 20 luglio 2014	Bormio (So)
Under 19 femminile Trofeo "Vittorio Tracuzzi"	dal 18 al 22 aprile 2014	Santarcangelo di Romagna (Rn)
Under 17 femminile Trofeo "Roberta Serradimigni"	dal 18 al 24 maggio 2014	Mosciano Sant'Angelo (Te) e Giulianova (Te)
Under 15 femminile	dal 29 giugno al 5 luglio	Porto San Giorgio (Fm)

DELIBERA N.336/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale Calabria con la quale, rappresentando l'esiguo numero di iscrizione ai campionati giovanili femminili, chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di far partecipare le Società iscritte al campionato Under 17 femminile nel campionato Under 15 maschile, al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;
- acquisiti i pareri favorevoli del Presidente del Settore Giovanile per l'attività femminile e del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Calabria a far partecipare fuori classifica, in deroga ai Regolamenti federali, le Società iscritte al campionato Under 17 femminile, nel campionato Under 15 maschile.

DELIBERA N.337/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ricevuta l'istanza della società ADS PGS San Paolo Basket, con la quale ha proposto ricorso avverso "l'Accettazione della domanda di affiliazione presentata dalla San Paolo Superga in Cagliari", in quanto, nella denominazione sociale della San Paolo Superga, la società suddetta ravvisa elementi di sostanziale omonimia causando danni all'immagine ed anche al patrimonio della ricorrente;
- vista la nota della Segreteria Generale, inviata in data 7 febbraio 2014, con la quale ha dato riscontro all'istanza di cui sopra, comunicando che il Centro Minibasket "Oratorio San Paolo Superga" (cod. FIP 078063), in quanto aderente al Settore Minibasket non è soggetto agli artt. 114 e ss. del Regolamento Organico;
- ritenuto pertanto di non dover dar seguito alla richiesta della società ADS PGS San Paolo Basket in quanto non si ravvisano gli elementi per poter procedere;
- ritenuto altresì di dover conferire mandato alla Commissione Carte federali affinché, d'intesa con il Settore Giovanile Minibasket e Scuola, valuti se e come disciplinare la materia delle denominazioni dei Centri Minibasket;

DELIBERA

- di confermare quanto indicato dalla Segreteria Generale della FIP, in data 7 febbraio 2014, e di respingere l'istanza presentata dalla società ADS PGS San Paolo Basket;
- di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per valutare l'opportunità di regolamentare la materia delle denominazioni dei Centri minibasket ed eventualmente predisporre la relativa normativa.

DELIBERA N.338/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.38/2014 assunta dal Presidente federale in data 28 febbraio 2014, con la quale vengono prorogati i termini di pagamento per la seconda rata campionati mantenendo comunque la sanzione della penalizzazione a 4 punti in classifica;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.38/2014, assunta dal Presidente federale in data 28 febbraio 2014.

DELIBERA N.339/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 96 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 3 febbraio 2014, con la quale viene proposto, a parziale rettifica della delibera n. 218/2013 assunta dal Consiglio federale in data 23 novembre 2013, il conferimento della benemerenzza ai tesserati Platania e Sidoli e della benemerenzza dell'eccellenza ai tesserati De Simone, Gori e Tullio;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare Fabio Platania e Gianmatteo Sidoli Arbitri benemeriti;
- di nominare Giovanni De Simone, Lorenzo Gori e Angelo Tullio Arbitri benemeriti d'Eccellenza.

DELIBERA N.340/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;

preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 9/7/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;

ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato 2014/2015;

sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);

visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 10 marzo 2009;

considerate la Convenzione siglata dal Presidente federale con l'Agenzia delle Entrate;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2014/2015.

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. avere al **31 marzo 2014** un rapporto Ricavi / Indebitamento / Patrimonio Netto con quoziente non inferiore a **1,8**
 - con un indebitamento complessivo riferito sempre alla medesima data non superiore del **10%** rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2013;Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:
 - Le eventuali Società che nella stagione sportiva **2013/2014** hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2013 – 31/03/2014 aumentati del 20%;
 - l'eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le società :
 - che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a **4,00** ;
 - che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A .
 - Un parametro R/I superiore a **10**.
2. avere al **31 marzo 2014** un rapporto Patrimonio Netto / Diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti, al netto dei relativi fondi di ammortamento, con quoziente non inferiore a **0,50-** .

Ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:

 - Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
 - Per Patrimonio netto s'intende il capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, i finanziamenti soci postergati ed infruttiferi, i versamenti in conto futuro aumento di capitale e di copertura perdite.
3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2014** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso le Leghe professionistiche competenti nonché quelli emessi dalla FIBA – B.A.T.- ;
4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato a favore delle Società affiliate alla F.I.P.;
5. Aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A , come meglio precisate all'art.2 del rispettivo Regolamento Tecnico Esecutivo. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2014/2015.
6. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2014** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale.
7. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per **IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**INPS ex ENPALS**) fino al **30 aprile 2014 compreso (pagamento F/24 entro 16/5/2014)** nonché aver adempiuto ad ogni

obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2012**;

Si precisa inoltre che :

- saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del **30/04/2014**.
- In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell' INPS (ex ENPALS), Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emesso in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
 - sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.

8. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 MAGGIO 2014 ALLA F.I.P. E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA F.I.P., LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.
- B. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto riferito alla data del 31 marzo 2014, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 e 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale
- con versamenti in conto futuro copertura perdite
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell' articolo 2467 C. C..

- C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2014 redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.
- D. Dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS (ex Enpals) , Ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – allegato D -riferito ai soli mesi di **marzo e aprile 2014** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.

- E. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2014**.
- F. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA IRES ed IRAP** fino al **31/12/2012** corredato da apposite copie di modelli F/24 quietanzati -Allegato E -.
- G. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti;
- H. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;
- I. Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2014** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **30 maggio 2014**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 15 luglio 2014**.
- J. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.
- K. Informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato F .

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2014**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **01 luglio 2014** anche tramite telefax o mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2014**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Per la ricezione di detta comunicazione , le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 2 giugno 2014**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **15 luglio 2014** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail , l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A.

Entro la data del **18 luglio 2014** la Com.Te.C. comunicherà alla F.I.P. l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all' iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **20 luglio 2014** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti al Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini nel termine perentorio dalla data di conoscenza che nega l'ammissione, nei e nei modi di cui all' art. 21 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.341/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.31/2014 assunta dal Presidente federale in data 10 febbraio 2014, con la quale si affidava l'incarico di assistenza e difesa della FIP agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro in relazione agli atti di citazione innanzi al Giudice di Pace di Trentola Ducenta notificati alla FIP da parte dei Sigg.ri Raffaele Scigno e Annunziata Amabile Maisto in qualità di genitori del minore Giacomo Scigno;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.31/2014, assunta dal Presidente federale in data 10 febbraio 2014.

DELIBERA N.342/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.32/2014 assunta dal Presidente federale in data 10 febbraio 2014, con la quale si affidava l'incarico di assistenza e difesa della FIP agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro in relazione agli atti di citazione innanzi al Giudice di Pace di

Trentola Ducenta notificati alla FIP da parte dei Sigg.ri Giuseppe Fontana e Immacolata Coppola in qualità di genitori del minore Saverio Fontana;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.32/2014, assunta dal Presidente federale in data 10 febbraio 2014.

DELIBERA N.343/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.34/2014 assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2014, con la quale si affidava l'incarico di assistenza e patrocinio della FIP nell'esposto da presentare innanzi alla Procura della Repubblica di Milano per i fatti di cui al fascicolo n.15/2013 della Procura federale all'esito delle proprie indagini presso la FIP;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.34/2014, assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2014.

DELIBERA N.344/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.37/2014 assunta dal Presidente federale in data 28 febbraio 2014, con la quale si autorizzava il tesserato Tonino Valentineti ad adire la M.O. nei confronti della tesserata Ada Puliti;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.37/2014, assunta dal Presidente federale in data 28 febbraio 2014.

DELIBERA N.345/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.300/2014, assunta nella riunione del 25 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità del tesserato Niccolò Petrucci per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corona Vincenzo/Niccolò Petrucci;

preso atto che il tesserato ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità del tesserato Niccolò Petrucci per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corona Vincenzo/Niccolò Petrucci.

DELIBERA N.346/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.299/2014, assunta nella riunione del 25 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CUS Messina ASD (cod. FIP 044968) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cavalieri Claudio/CUS Messina ASD;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società CUS Messina ASD (cod. FIP 044968) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cavalieri Claudio/CUS Messina ASD e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.347/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.301/2014, assunta nella riunione del 25 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rugolo Giovanni/S.S. Cest. San Severo;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rugolo Giovanni/S.S. Cest. San Severo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.348/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.302/2014, assunta nella riunione del 25 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Pall. Marostica (cod. FIP 001180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tisato Davide/S.S. Pall. Marostica;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S. Pall. Marostica (cod. FIP 001180) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tisato Davide/S.S. Pall. Marostica e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.349/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.303/2014, assunta nella riunione del 25 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Pall. Marostica (cod. FIP 001180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Turchetto Andrea/S.S. Pall. Marostica;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S. Pall. Marostica (cod. FIP 001180) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Turchetto Andrea/S.S. Pall. Marostica e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.350/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Rugolo Giovanni/ASD Nuova Virtus Molfetta;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rugolo Giovanni/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.351/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Cest. San Severo SRL (cod. FIP 051516) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Maggio Roberto/SSD Cest. San Severo SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Cest. San Severo SRL (cod. FIP 051516) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Maggio Roberto/SSD Cest. San Severo SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.352/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD G.S. Basket Ariano Irpino (cod. FIP 006879) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Grasso Adriana/ASD G.S. Basket Ariano Irpino;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD G.S. Basket Ariano Irpino (cod. FIP 006879) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Grasso Adriana/ASD G.S. Basket Ariano Irpino.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.353/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Sbezzi Riccardo/SSD Nuova Cest. San Severo;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/SSD Nuova Cest. San Severo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.354/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Crippa Martina/Cras Taranto Soc. Coop Dil Arl;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crippa Martina/Cras Taranto Soc. Coop Dil Arl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.355/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Zanoni Ilaria/Cras Taranto Soc. Coop Dil. Arl;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Zanoni Ilaria/Cras Taranto Soc. Coop Dil Arl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.356/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. D.I. Pall. Cest. Bernalda SRL (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Longobardi Francesco/S.S.D.I. Pall. Bernalda SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. D.I. Pall. Cest. Bernalda SRL (cod. FIP 000633) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Longobardi Francesco/S.S.D.I. Pall. Cest. Bernalda SRL;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.357/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Fortitudo Viterbo (cod. FIP 052173) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Mariani Piero/ASD Nuova Fortitudo Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mariani Piero/ASD Nuova Fortitudo Viterbo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.358/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Lib. Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Rossi Chiara/ASD Lib. Sporting Club Udine;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Lib. Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rossi Chiara/ASD Lib. Sporting Club.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.359/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AS Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Bestagno Elena/AS Dil. G.S. Trogylos ;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AS Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bestagno Elena/AS Dil. G.S. Trogylos.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.360/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Scarponi Ivan/SSD Nuova Cest. San Severo;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scarponi Ivan/SSD Nuova Cest. San Severo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.361/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Savini Marco/Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Savini Marco/Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.362/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Pettenuzzo Massimo/ASD Nuova Virtus Fortitudo Basket Viterbo;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) fissando il termine del 24.04.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pettenuzzo Massimo/ASD Nuova Virtus Basket Viterbo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.363/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.304 assunta nella riunione del 25 gennaio 2014 con la quale, rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali aveva rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo A.S. Dil. Pall. Vigodarzere/Unione Cestistica Piacentina è stato assunto il provvedimento di dichiarazione lo stato di morosità della società;

considerato che per motivi tecnici il dispositivo della stessa non risulta essere stato regolarmente comunicato alla società;

ritenuto che persistendo le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di morosità appare opportuno provvedere a fissare un ulteriore termine, confermando la dichiarazione di morosità;

DELIBERA

di confermare lo stato di morosità della società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) già dichiarato con delibera n 304/2014, fissando il termine del 24.04.14 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S. Dil. Pall. Vigodarzere/Unione Cestistica Piacentina.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.364/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.305 assunta nella riunione del 25.01.14 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità tra le altre, delle società:

Codice FIP	Denominazione Società
037411	CUS DIL. SIENA
000554	PALLACANESTRO FIRENZE SSD A RL
051818	A.S.D. BASKET VALEGGIO
050919	AS YOU A.S.D.
042052	SCUOLA BASKET VALTESSE
041403	ASD VIRTUS PALL. OSTIA SHARKS
052239	A.S. FORTITUDO OLBIA
045033	POL. DESENZANESE BASKET A.S.D.
051864	ASD RUSTAM BASKET
051245	ASD FORTITUDO BK VITERBO
033638	A.DIL. FANUM FORTUNAE BASKET
022290	A.S.DIL. S.NICOLO E S.AGATA
043125	A.S.D. EDERA BASKET 2000
051632	A.POL.DIL. PORTUENSE
051389	CONCORDIA BASKET A.S.D.
044419	POL. LISCATE A.S.D.
047433	JUNIOR BASKET LIDO A.S.D.
052477	NOVARA BASKETBALL TEAM ASD
037510	LUDUS TEAM
051048	GRUPPO SPORTIVO DANIELI A.S.D
007065	ASD BEDIZZOLE BASKET

018822	D.L.F. BASKET ROMA
046116	A.S. EUROBASKET BRONI
028562	A.S.D. GIOCOBASKET SABAUDIA
007058	C C S G MATTEOTTI B GAGGIANO
000362	G.S.DIL. MENS SANA
051610	A.S.D. MONDOLFO BASKET
039251	C.C.S. IL MOSAICO
046945	QUI BASKET ASD
051053	ASD OLD SCHOOL BASKET SIZIANO
050832	A.DIL. PALL. BORGO SAN DONNINO
051693	ASD JUNIOR PALL. FRANCAVILLA
052650	LIBERTAS ROMA ACCADEMY SSDSRL
050400	A. DIL. AUDACE BASKET BOLOGNA

preso atto che dette società hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle seguenti società per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

Codice FIP	Denominazione Società
037411	CUS DIL. SIENA
000554	PALLACANESTRO FIRENZE SSD A RL
051818	A.S.D. BASKET VALEGGIO
050919	AS YOU A.S.D.
042052	SCUOLA BASKET VALTESSE
041403	ASD VIRTUS PALL. OSTIA SHARKS
052239	A.S. FORTITUDO OLBIA
045033	POL. DESENZANESE BASKET A.S.D.
051864	ASD RUSTAM BASKET
051245	ASD FORTITUDO BK VITERBO
033638	A.DIL. FANUM FORTUNAE BASKET
022290	A.S.DIL. S.NICOLO E S.AGATA
043125	A.S.D. EDERA BASKET 2000
051632	A.POL.DIL. PORTUENSE
051389	CONCORDIA BASKET A.S.D.
044419	POL. LISCATE A.S.D.
047433	JUNIOR BASKET LIDO A.S.D.
052477	NOVARA BASKETBALL TEAM ASD
037510	LUDUS TEAM
051048	GRUPPO SPORTIVO DANIELI A.S.D
007065	ASD BEDIZZOLE BASKET
018822	D.L.F. BASKET ROMA
046116	A.S. EUROBASKET BRONI

028562	A.S.D. GIOCOBASKET SABAUDIA
007058	C C S G MATTEOTTI B GAGGIANO
000362	G.S.DIL. MENS SANA
051610	A.S.D. MONDOLFO BASKET
039251	C.C.S. IL MOSAICO
046945	QUI BASKET ASD
051053	ASD OLD SCHOOL BASKET SIZIANO
050832	A.DIL. PALL. BORGO SAN DONNINO
051693	ASD JUNIOR PALL. FRANCAVILLA
052650	LIBERTAS ROMA ACCADEMY SSDSRL
050400	A. DIL. AUDACE BASKET BOLOGNA

DELIBERA N.365/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.305 assunta nella riunione del 25.01.14 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità tra le altre, delle società:

Codice FIP	Denominazione Società
038853	ASS. PALL. S.ANTIMO S.R.L.
052578	EAGLES S.S.D.R.L.
000394	G. S. RIVA
052469	ANGELS 2011 S.S.D.A.R.L.
013129	A.S.D. ALBA ADRIATICA BASKET
014084	A.S.D.FIAMMA MARCO BATTILORO
052459	BK SCAURI MINTURNO SSDARL
014712	A.DIL. BASKET CEGLIE
021271	NAPOLI BASKETBALL SSDARL
050692	A.D. DON BOSCO BASKET SASSARI
052519	A.DIL. SKORPION BASKET
013161	BASKET OLYMPIC CLUB
012447	ASSI BASKET OSTUNI SRL
042020	A.S. CAMUNA BASKET
007815	ASD TEAM BASKET VIOLA REGGIO
002442	G S BASKET BRIDGE
051667	ASD PALL. SPIDER FABRIANO 2012
016906	A.S.D. VIGLIANO BASKET TEAM
035703	GREEN TEAM BASKET ASD
022184	POL DIL MARIO MURA
041998	A.S.DIL.AUDAX BASKET
050177	A. DIL. LUCE BASKET
052688	A.S.D. BASKET NUOVI ORIZZONTI
050214	A.S.D. POL. ABATESE BASKET
050930	A.D.PALL. BCDS CASTEGGIO 3

050333	A.D. SOLFATARA BASKET POZZUOLI
048592	A.S. ASTERYX A.S.D.
051194	A.S.D. BK VIS MONOPOLI
008112	POLISPORTIVA DIL.VIRTUS ALCAMO
025374	EX ALUNNI S.G.E. BASKET
007655	U.S. DIL. MOZZO
025518	FREE BASKET W.AREZZO
051403	A.S.D. CAMPUS AUDAX BASKET
051959	ASD NUOVA PALLAC. RACALMUTO
051066	A.D. BASKET TELESE TERME
001072	G S PALLACANESTRO CIAMPINO
052297	GO4BASKET ASSOCIAZIONE DILETT
050761	A.S. DIL. RECCHI COMO

accertato che dette società non hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione delle seguenti società per non aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

Codice FIP	Denominazione Società
038853	ASS. PALL. S.ANTIMO S.R.L.
052578	EAGLES S.S.D.R.L.
000394	G. S. RIVA
052469	ANGELS 2011 S.S.D.A.R.L.
013129	A.S.D. ALBA ADRIATICA BASKET
014084	A.S.D.FIAMMA MARCO BATTILORO
052459	BK SCAURI MINTURNO SSDARL
014712	A.DIL. BASKET CEGLIE
021271	NAPOLI BASKETBALL SSDARL
050692	A.D. DON BOSCO BASKET SASSARI
052519	A.DIL. SKORPION BASKET
013161	BASKET OLYMPIC CLUB
012447	ASSI BASKET OSTUNI SRL
042020	A.S. CAMUNA BASKET
007815	ASD TEAM BASKET VIOLA REGGIOC
002442	G S BASKET BRIDGE
051667	ASD PALL. SPIDER FABRIANO 2012
016906	A.S.D. VIGLIANO BASKET TEAM
035703	GREEN TEAM BASKET ASD
022184	POL DIL MARIO MURA
041998	A.S.DIL.AUDAX BASKET
050177	A. DIL. LUCE BASKET
052688	A.S.D. BASKET NUOVI ORIZZONTI

050214	A.S.D. POL. ABATESE BASKET
050930	A.D.PALL. BCDS CASTEGGIO 3
050333	A.D. SOLFATARA BASKET POZZUOLI
048592	A.S. ASTERYX A.S.D.
051194	A.S.D. BK VIS MONOPOLI
008112	POLISPORTIVA DIL.VIRTUS ALCAMO
025374	EX ALUNNI S.G.E. BASKET
007655	U.S. DIL. MOZZO
025518	FREE BASKET W.AREZZO
051403	A.S.D. CAMPUS AUDAX BASKET
051959	ASD NUOVA PALLAC. RACALMUTO
051066	A.D. BASKET TELESE TERME
001072	G S PALLACANESTRO CIAMPINO
052297	GO4BASKET ASSOCIAZIONE DILETT
050761	A.S. DIL. RECCHI COMO

Restano ferme le disposizioni di cui all'art.125 del Regolamento Organico a carico dei Presidenti, rappresentanti legali e componenti del Consiglio Direttivo delle società inadempienti che non possono far parte, a qualsiasi titolo, di altre società affiliate sino a quando la morosità non sia stata estinta.

DELIBERA N.366/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Orlando Menduto volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della Società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) per il recupero di un proprio credito;

viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Orlando Menduto ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.367/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Giampiero Bovolenta volta ad ottenere l'autorizzazione a difendersi in sede giudiziaria per asseriti fatti occorsi in data 28.02.14 presso la palestra della società A. Dil Victoria Pall. Torino in occasione dell'allenamento della squadra Under 17;

viste le motivazioni addotte nella stessa e la documentazione prodotta;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Giampiero Bovolenta a difendersi in sede giudiziaria per asseriti fatti occorsi in data 28.02.14 presso la palestra della società A. Dil. Victoria Pall. Torino in occasione dell'allenamento della squadra Under 17.

DELIBERA N.368/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Gian Piero Bulla volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato CIA Matteo Peguri;

preso atto che quanto in essa narrato relativamente alla descrizione dei fatti non trova riscontro con la documentazione acquisita e con le caratteristiche dell'impianto ove gli stessi si sono verificati;

DELIBERA

di respingere, allo stato, la richiesta del tesserato Gian Piero Bulla di adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato CIA Matteo Peguri.

DELIBERA N.369/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Giambattista Ferrari volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Sig. Marino Bassetto asserendo che in relazione al procedimento svoltosi innanzi agli Organi di Giustizia federali sarebbero state mosse a Suo carico censure ritenute di carattere diffamatorio;

considerato che tali censure ritenute di carattere diffamatorio non sono state riportate nell'istanza;

rilevato che nell'istanza stessa non è indicato il tesserato nei confronti del quale si intenda agire e che la questione si è risolta nell'ambito endofederale;

DELIBERA

di respingere, allo stato, la richiesta del tesserato Giambattista Ferrari.

DELIBERA N.370/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Emanuele Olivieri, tesserato quale giocatore per la società Sportiva A Dil SAM Basket Roma (cod. FIP 000581), e in prestito per l'anno sportivo 2013/2014 con la società ASD Orthos Basket Lugo (cod. FIP 052523) in doppio tesseramento con la società A.Dil Isis Basket Lugo (cod. FIP 050639) con la quale chiede di essere autorizzato ad adire la M.O. nei confronti della società ASD Orthos Basket Lugo e del suo Legale Rappresentante;

preso atto che sui medesimi fatti il tesserato ha inoltrato un esposto innanzi alla Procura Federale e che pertanto si ritiene opportuno attendere le risultante dell'Organo di Giustizia attivato;

DELIBERA

- respingere, allo stato, la richiesta del tesserato Emanuele Olivieri.

DELIBERA N.371/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione PALLACANESTRO TORINO A.D. (cod. FIP 000183) con sede in TORINO, iscritta al Campionato di Serie A2 Femminile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da PALLACANESTRO TORINO A.D. (cod. FIP 000183) a PALLACANESTRO TORINO SSDARL con sede in TORINO.

DELIBERA N.372/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione A.S.D. PODEROSA BASKET (cod. FIP 033653) con sede in MONTEGRANARO (FM), iscritta al Campionato di Divisione Nazionale B;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. PODEROSA BASKET (cod. FIP 033653) a PODEROSA BASKET SSDARL con sede in MONTEGRANARO (FM).

DELIBERA N.373/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione POL. DIL. S.GIULIANO MILANESE (cod. FIP 007690) con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI), iscritta al Campionato Under 14;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da POL. DIL. S.GIULIANO MILANESE (cod. FIP 007690) a SSD ARL POLISPORTIVA SAN GIULIANO con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI).

Roma, 22 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci